



PERMESSI DI RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo e bacche di ginepro)

INFORMATIVA

Vista la legge L.R. 24/1/1977 n.2 e succ. mod. ed integrazioni, e il **regolamento in vigore approvato dall'unione Montana Appennino Parma Est (di cui si riporta più oltre uno stralcio)**, nel corso dell'anno 2020 fra l'ente indicato e il Consorzio Montano è stata stipulata una convenzione tutt'ora in essere, con la quale veniva incaricato il Consorzio Montano di gestire la commercializzazione dei permessi di raccolta dei prodotti del sottobosco (**muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo e bacche di ginepro**) all'interno del perimetro dell'Unione Montana Parma Est .

Gli introiti derivati dalla gestione (vendita dei tesserini e proventi delle sanzioni) al netto delle spese, costituiscono un fondo da impegnarsi esclusivamente per progetti di tutela, riqualificazione e monitoraggio nel territorio dell'Unione Montana Appennino Parma Est e per le attività di vigilanza dell'Ente.

INFORMATIVA tesserini di raccolta:

Il permesso di raccolta sarà valido su tutto il territorio dell'UNIONE MONTANA PR Est con seguente tipologia :

- *GIORNALIERO:*
- *MENSILE*
- *ANNUALE.*

I permessi *GIORNALIERI* si potranno acquistare presso le rivendite convenzionate (vedi sito Consorzio Montano);

I permessi *STAGIONALI* e *ANNUALI* si potranno acquistare presso:

- sede di Consorzio Montano in Via Cesare Battisti,3 in Langhirano (martedì 8.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00 e Giovedì 8.30 – 13.00)
- in Monchio delle Corti presso la sede del Parco 100 Laghi in via Parco dei 100 Laghi, 4 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9,00-12,30 e mercoledì, sabato 9,30-12,00)

Il permesso di riconoscimento mensile / annuale avrà durata decennale; allo stesso dovrà essere unita dal titolare la ricevuta di versamento periodica (annuale / mensile). Per il rilascio di tale iniziale permesso, l'interessato dovrà produrre n. 2 fotografie formato tessera, sottoscrivere un'autocertificazione al fine di attestare il luogo di residenza (fornire visura catastale ed ev.. documentazione accessoria attestante il tipo di permesso richiesto se collegato a particolari tipologie di autorizzazione.

Si riporta sul retro stralcio del Regolamento Di Raccolta vigente.

PERMESSI DI RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo e bacche di ginepro)

STRALCIO REGOLAMENTO DI GESTIONE

ART 3 (Regolamento approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 34 del 11.05.2020)

1. Per ogni singolo prodotto, a norma della Legge Regionale 24/01/1977, n. 2, sono stabilite le seguenti e rispettive quantità massime giornaliere che ogni persona può raccogliere:

a) muschio Kg 0,3 ; b) fragole Kg 1; c) lamponi Kg 1; d) mirtilli Kg 1; e) more di rovo Kg 1; f) bacche di ginepro Kg 0,2.

2. I soli residenti nei Comuni dell'Unione Montana Parma Est possono raccogliere i seguenti quantitativi giornalieri:

a) muschio Kg 2; b) fragole Kg 2; c) lamponi Kg 3 ; d) mirtilli Kg 7; e) more di rovo Kg 2 ; f) bacche di ginepro Kg 1

I residenti nel perimetro dell'unione montana possono raccogliere:

a) i quantitativi disciplinati da questo art. **3 comma 2** unicamente all'interno del comune ove hanno la residenza

b) i quantitativi disciplinati da questo art. **3 comma 1** qualora raccolgano negli altri Comuni dell'Unione Montana ove NON hanno la propria residenza .

ART 4 (Regolamento approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 34 del 11.05.2020)

Omissis...

Il limite quantitativo giornaliero per **RACCOGLITORE PROFESSIONALE** è di:

a) muschio Kg 5 ; b) fragole Kg 6; c) lamponi Kg 20; d) mirtilli Kg 50; e) more di rovo Kg 20; f) bacche di ginepro Kg 2.

salvo modifiche determinate annualmente dall'Ente per motivi di tutela.

Con la precisazione che ogni raccoglitore professionale potrà esercitare la raccolta in forza del presente permesso unicamente nel comune ove risiede o ha sede la propria attività professionale .

Art. 5 (modalità di raccolta dei prodotti e divieti connessi) Nell'ambito del territorio dell'Unione Montana Appennino Parma Est si fa espresso divieto a chiunque di: usare, nella ricerca e raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danno allo strato umifero del terreno e all'apparato radicale delle piante; estirpare, sradicare, tagliare o comunque danneggiare piante o parte di esse, di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro;

Raccogliere i prodotti del sottobosco nelle ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione; accedere alle aree rimboschite artificialmente, prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto; tale divieto non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti; effettuare compravendita dei prodotti del sottobosco all'interno del territorio di raccolta dell'Unione Montana Appennino Parma Est (ad eccezione delle aziende e professionisti a ciò autorizzati). La raccolta dei frutti del sottobosco è consentita allorché questi sono maturi, evitando comunque di danneggiare i frutti acerbi o l'intera pianta nel caso di maturazione non omogenea e dilazionata nel tempo.

Per la raccolta dei mirtilli è consentito l'uso del tradizionale pettine, purché con lo stesso non siano arrecati danni alla pianta e alla flora spontanea in generale.

Per la raccolta di mirtilli a fini economici di cui al precedente articolo 4: l'utilizzo del pettine professionale, contraddistinto dall'impugnatura a due mani e da una larghezza compresa fra 20 e 50 centimetri, deve consentire l'attività apportando il minore danno possibile alle piante: a tal fine, è vietato l'utilizzo di pettini professionali aventi una distanza media fra i denti, misurata a metà della lunghezza dei denti stessi, inferiore a 4 millimetri. il divieto di raccolta dei mirtilli acerbi si applica, in fase di controllo, giudicando non regolamentari le raccolte contenenti più del 10% di mirtilli di colore verde.

Art. 6 (Regolamento approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 34 del 11.05.2020)

I proprietari di seconde case nel territorio dell'Unione Montana Parma Est per le agevolazioni di cui **all'articolo 3 comma 2**, del presente regolamento, sono equiparati a tutti gli effetti ai residenti del Comune ove è ubicata la seconda casa.

ALLEGATO A (Regolamento approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 34 del 11.05.2020)

PREZZI PER I PERMESSI DI RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO PERIODO 2020 /2022

☐ Giornaliero (sia residenti che non residenti) 3 €

☐ Mensile (30 giorni sia residenti che non residenti) 15 €

☐ Annuale (validità fino al 31/12 dell'anno in corso) 40 €

☐ Annuale (validità fino al 31/12 dell'anno in corso) per i residenti nei Comuni dell'Unione Montana valido solo per raccolta nel territorio del comune di residenza con limiti di raccolta art. 3 comma 2. Il residente nel territorio dell'Unione Montana che vuole raccogliere in altri comuni dell'Unione si deve attenere ai limiti imposti dall'art. 3 comma 1 30 €

☐ annuale (validità fino al 31/12 dell'anno in corso) per raccoglitori professionisti con modalità definite all'art. 4 100 € + 50 € per ogni singolo collaboratore autorizzato.